

INPS

DETERMINAZIONE n. 115 del 7 LUG 2017

OGGETTO: schema di convenzione fra l'INPS e le Associazioni sindacali a carattere nazionale, per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

Visto il comma 1 dell'articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, intitolato "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che ha stabilito che le Organizzazioni Sindacali e Imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per il sostegno del reddito;

Visto il comma 2 del suddetto articolo 26, che ha disposto che i Fondi sono istituiti presso l'INPS con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il successivo comma 8 dell'articolo 26, che dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già costituiti, debbano adeguarsi alle disposizioni di cui al comma 7 dello stesso art. 26 del citato d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, con decreti non regolamentari del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze;

Preso atto che i Fondi provvedono nei confronti dei soggetti aderenti ai Fondi, anche all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;

Preso atto che i decreti interministeriali prevedono la possibilità per i lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo;

Preso atto che la riscossione dei contributi verrà effettuata dall'Istituto a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi per tutta la durata del rapporto;

Preso atto che ciascuna Associazione sindacale dovrà rimborsare all'Istituto le spese sostenute per l'espletamento del servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, nella misura stabilita annualmente dall'Istituto - sulla base delle risultanze della contabilità analitica dell'anno precedente - con apposita determinazione presidenziale;

Preso atto che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;

Preso atto che l'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Associazioni, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Associazione sottoscrittore dei requisiti prescritti *ex lege* per accedere alla stipula della presente convenzione;

Preso atto che la convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente;

Preso atto che la presente convenzione, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione che avverrà con firma digitale;

Preso atto che la convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione; con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio;

Preso atto che è comunque fatta salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata;

Preso atto che l'Inps si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Associazione;

Preso atto che la raccolta, la trasmissione e la conservazione dei dati avviene inderogabilmente nel rispetto della normativa concernente la "privacy" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che l'imputazione del rimborso spese - relativo alla riscossione dei contributi per l'assistenza contrattuale che siano stabiliti dai contratti di lavoro - farà capo al capitolo di entrata 3E1307004;

Preso atto che la sottoscrizione della convenzione da parte dei soggetti interessati avverrà con firma digitale, e che le Associazioni effettueranno il versamento dell'imposta di bollo dovuta con modalità elettronica;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare lo schema di convenzione allegato - tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e le Associazioni sindacali, per la riscossione dei contributi sindacali sugli assegni straordinari per il sostegno al reddito erogati ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148 - che costituisce parte integrante della presente determinazione;

Il Direttore centrale Organizzazione e Sistemi Informativi sottoscriverà le convenzioni di cui all'oggetto per conto dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA(.....), PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI SUGLI ASSEGNI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO AL REDDITO EROGATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 DEL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015 N. 148.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- (INPS)

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

E

- ASSOCIAZIONE

(In appresso indicata anche come "Organizzazione" o "Organizzazione sindacale");

VISTI

- la determinazione presidenziale dell'INPS n. in data
- l'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148;
- il decreto interministeriale n..... del.....;
- il decreto interministeriale n..... del.....;
- il decreto interministeriale n..... del.....;
- visti gli accordi aziendali sottoscritti;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Oggetto

I titolari delle prestazioni straordinarie erogate dai Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito, hanno la facoltà di versare i contributi sindacali alla Organizzazione stipulante la presente convenzione, mediante trattenuta effettuata dall'INPS sulle prestazioni che l'Istituto stesso eroga per conto dei Fondi stessi.

ARTICOLO 2

Modalità di riscossione

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente articolo 1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle singole rate di prestazione.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti interessati appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

ARTICOLO 3

Determinazione della quota del contributo associativo

La misura della trattenuta per contributi sindacali, è stabilita nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate dell'assegno straordinario, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

- 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

- 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto precedente e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

- 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

La misura del contributo da trattenere deve essere esplicitamente indicata nell'atto di delega alla riscossione della quota associativa, in misura uguale per tutti gli iscritti.

ARTICOLO 4

Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa

L'autorizzazione ad effettuare la trattenuta, di cui all'articolo 1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal singolo associato e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

In caso di presentazione contestuale alla domanda di prestazione, la delega - contenuta nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione - sarà trasmessa all'INPS dal datore di lavoro con le stesse modalità d'invio della domanda di prestazione.

La delega così trasmessa produrrà i suoi effetti dalla data di decorrenza della prestazione stessa.

Il datore di lavoro che acquisisce la delega alla riscossione dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente, secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione e copia del documento d'identità, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS.

Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su prestazione già in essere, l'invio dei dati della delega all'INPS da parte dell'Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall'Istituto.

L'Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l'originale firmato e copia del documento d'identità.

Tale delega produrrà i suoi effetti con decorrenza dalla prima rata di prestazione non estratta alla data di ricezione della stessa.

La delega si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, ferma la facoltà di revoca da parte di ciascun titolare di prestazione straordinaria.

E' ammessa un'unica delega su singola prestazione.

ARTICOLO 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto, deve essere inoltrata all'Organizzazione competente.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; in tal caso l'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della domanda ed alla comunicazione all'Organizzazione competente.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La comunicazione all'Istituto della revoca può essere effettuata dall'associato, sia direttamente, sia attraverso le Organizzazioni sindacali interessate, secondo le modalità concordate con l'Istituto.

L'Organizzazione che acquisisce una revoca contestualmente ad una nuova delega dovrà trasmettere in formato digitale, oltre alla delega, la revoca acquisita e dovrà conservare entrambi gli originali firmati, unitamente alla copia del documento d'identità, attenendosi alle modalità indicate all'articolo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca per riscossione delle quote associative al soggetto che ha inviato la revoca ed all'Organizzazione revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della prestazione associata.

ARTICOLO 6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS versa all'Organizzazione acconti mensili per i contributi riscossi.

Tali acconti sono commisurati al 97% (novantasette per cento) dell'importo delle trattenute disposte sulle prestazioni in pagamento.

Gli acconti, di cui ai commi precedenti, sono corrisposti mensilmente con valuta il giorno 7 (sette) dello stesso mese o il primo giorno bancario successivo.

Eventuali modifiche dei giorni di valuta saranno oggetto di apposita comunicazione telematica all'Organizzazione.

I conguagli tra gli importi delle trattenute sindacali effettivamente operate e la somma degli acconti corrisposti ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza gravame di interesse o di qualsiasi altro onere, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ove, prima della data di cui al comma precedente siano state eseguite dall'INPS rilevazioni contabili sulle prestazioni in pagamento, che rappresentino almeno il 97% del totale degli importi delle prestazioni stesse, si procede all'effettuazione di conguagli sulla base di tali rilevazioni, riferite all'Organizzazione, determinando a calcolo la quota mancante per raggiungere il totale delle partite interessate, con riserva di successiva rideterminazione degli importi come sopra calcolati.

Qualora l'importo dell'acconto periodico dovuto all'Organizzazione risulti inferiore ad Euro 50,00 (cinquanta/00), l'Istituto provvederà ad accantonare le somme dovute fino al raggiungimento di un importo da versare pari o superiore ad Euro 50,00.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dall'Organizzazione con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e, conseguentemente, da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

Di tali difficoltà viene data tempestiva comunicazione all'Organizzazione.

ARTICOLO 7

Costi

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione oggetto della presente convenzione. A tal

fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, il costo del servizio.

Per il servizio di riscossione delle quote associative sulle prestazioni di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno con Determinazionen. del

.....	€.....
.....	€.....
.....	€.....

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di formale comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

ARTICOLO 8 Fornitura dati

L'INPS mette a disposizione dell'Organizzazione i dati delle deleghe sindacali su prestazioni (nuove deleghe, revoche, eliminate ecc.) e gli importi versati.

L'Organizzazione potrà consultare i dati ad essa relativi, le comunicazioni dell'Istituto e le fatture relative al costo del servizio.

L'INPS consente all'Organizzazione di consultare i dati di seguito elencati:

- elenco generale nominativo delle prestazioni in essere sulle quali verrà effettuata la trattenuta a favore dell'Organizzazione;
- elenco delle movimentazioni mensili relative all'Organizzazione, con evidenza delle diverse tipologie: deleghe concomitanti alla domanda di prestazione, deleghe revocate, nuove deleghe su prestazioni esistenti, prestazioni eliminate, prestazioni trasferite su sede INPS diversa.

La consultazione e il prelievo dei dati di cui al comma precedente potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 9

Clausola di salvaguardia

L'INPS è esonerato - e l'Organizzazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori della Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, dietro presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'articolo 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'Organizzazione.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in

particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione, entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi e procedurali necessari e comunque non oltre 90 giorni dalla sottoscrizione che avverrà con firma digitale.

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

La cessazione del servizio di riscossione associativa avrà effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e ai poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

ARTICOLO 12

Revisioni e integrazioni

La presente Convenzione potrà essere modificata, integrata e/o aggiornata esclusivamente in forma scritta con appositi atti aggiuntivi, qualora nel corso della sua vigenza intervengano nuove disposizioni legislative e/o regolamentari in materia, ovvero ogniqualvolta le parti di comune accordo, lo ritengano opportuno al fine di ottimizzare il servizio, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 13
Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

ARTICOLO 14
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

INPS

Il Rappresentante legale

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Organizzazione dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: ARTICOLO 1 (Oggetto), ARTICOLO 4 (Gestione deleghe alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 5 (Revoca della delega alla riscossione della quota associativa), ARTICOLO 6 (Modalità di versamento delle quote associative), ARTICOLO 7 (Costi), ARTICOLO 9 (Clausola di salvaguardia), ARTICOLO 10 (Disposizioni in materia di protezione dei dati personali), ARTICOLO 11 (Entrata in vigore, durata e recesso), ARTICOLO 12 Revisioni e integrazioni, ARTICOLO 13 (Foro competente).

Il Rappresentante legale